

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE GARE “PONTE” INDETTE DA AGIR NELLE MORE DELL’AFFIDAMENTO D’AMBITO

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 – FUNZIONI GENERALI DELL’AGIR	1
ART. 3 – RUOLO DEI COMUNI INTERESSATI	2
ART. 4 – RUOLO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	2
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	3
ART. 6 – ELEMENTI COSTITUENTI LA RICHIESTA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA	4
ART. 7 – COSTI DELLA PROCEDURA	5
ART. 8 – COMUNICAZIONI, RAPPORTI GIURIDICI	6
ART. 9 – CONTENZIOSO	7
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI	7

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dall’art. 6 co. 3 e dall’art.17, commi 13 e 14, della L.R. 36/2013, disciplina la gestione delle gare “ponte” indette da AGIR su richiesta e per conto dei comuni appartenenti all’ATO Abruzzo, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 36/2013 e dallo Statuto dell’AGIR, nelle more dell’affidamento del servizio integrato nell’intero ambito (o sub-ambito).
2. Durante tale periodo la L.R n. 36/2013 vieta ai comuni di indire e/o aggiudicare provvisoriamente procedure ad evidenza pubblica per il servizio di gestione dei rifiuti. Pertanto, l’esercizio delle funzioni degli enti locali avviene per il tramite di AGIR, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 – Funzioni generali dell’AGIR

1. L’AGIR si occupa dei procedimenti di gara relativi all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per conto dei singoli comuni, che non possono procedere autonomamente.
2. Nell’espletamento delle procedure, l’Autorità rispetta le indicazioni fornite dal comune richiedente, precisando altresì negli atti di gara che agisce per conto di quest’ultimo.
3. Fermo il rispetto delle indicazioni di cui al comma che precede, l’AGIR gode di piena autonomia organizzativa nello svolgimento dei compiti assegnategli.
4. L’Autorità garantisce, sia nella fase precedente all’indizione della gara, sia nel corso della procedura, la più ampia collaborazione con il comune richiedente, nel perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
5. L’AGIR ha il compito di curare le procedure telematiche di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per conto dei singoli comuni, dalla fase di redazione e pubblicazione degli atti di gara fino alla fase di aggiudicazione.

6. L'AGIR può, altresì, procedere, su richiesta del Comune interessato, alla redazione della progettazione del servizio (relazione tecnica del servizio, disciplinare tecnico, capitolato speciale di appalto, definizione della procedura di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi, schema di contratto, D.U.V.R.I. ove necessario), la quale dovrà successivamente essere approvata con apposita deliberazione dal Comune;
7. Nel caso di progettazione eseguita direttamente dal Comune, l'AGIR, prima di procedere alla pubblicazione della gara, valuta la progettazione e verifica la congruità della stessa agli indirizzi normativi del settore, richiedendo al Comune interessato, in caso di documentazione carente, di procedere all'integrazione della stessa.

Art. 3 – Ruolo dei comuni interessati

1. Fermi i compiti espressamente svolti per il tramite dell'Autorità, sono in ogni caso di competenza esclusiva dei comuni le seguenti funzioni:
 - programmazione dell'affidamento;
 - progettazione del servizio, nel caso non sia delegato ad AGIR;
 - in caso di delega della progettazione del servizio ad AGIR, redazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e trasmissione ad AGIR di tutti i dati e documenti dalla stessa richiesti ai fini della redazione del progetto;
 - adozione della determina a contrarre, con l'indicazione che l'espletamento della procedura di gara è demandato ad AGIR in forza di quanto previsto dalla L.R. 36/2013;
 - nomina del responsabile del procedimento;
 - stipula del contratto e gestione dell'esecuzione contrattuale (ivi inclusi i pagamenti dell'affidatario).

Art. 4 – Responsabili del procedimento

1. Le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP del Comune richiedente, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/16, e dal responsabile del procedimento (RdP) di AGIR, secondo le rispettive competenze.
2. Il responsabile unico del procedimento nominato dal Comune ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione (secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3), con particolare riferimento alle attività di:
 - programmazione del fabbisogno;
 - progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; fermo quanto previsto circa la possibilità del Comune di farsi assistere da AGIR nella fase di progettazione;
 - esecuzione contrattuale;
 - verifica della conformità delle prestazioni.
3. Tra i vari adempimenti, il RUP del Comune esegue anche i seguenti compiti:

- comunica all'AGIR tutti i dati successivi all'aggiudicazione: la data di stipula del contratto; la data di avvio del servizio; e ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto;
 - comunica l'avvenuta pubblicazione dei dati sul proprio sito per l'adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - provvede su richiesta dell'AGIR al pagamento delle spese come disciplinate al successivo art. 7.
4. Spettano invece al responsabile del procedimento di AGIR la richiesta del CIG e tutte le attività connesse alla fase di affidamento della procedura (ivi incluse, a titolo esemplificativo: la verifica della documentazione amministrativa, l'adozione del provvedimento di esclusione, l'attivazione del soccorso istruttorio, le comunicazioni ai concorrenti, l'attivazione dell'eventuale fase di verifica di anomalia dell'offerta, se del caso anche con l'ausilio della Commissione, l'aggiudicazione e la successiva verifica dei requisiti), e comunque la cura del corretto svolgimento delle fasi di competenza di AGIR, come meglio definite al successivo art. 5.

Art. 5 – Svolgimento della procedura

1. Il procedimento di competenza di AGIR è attivato a seguito della trasmissione, da parte del comune interessato, della formale richiesta di indizione della procedura; accompagnata dalla documentazione prevista al successivo art. 6 (a seconda delle diverse ipotesi di cui ai punti a) e b) del medesimo art. 6).
2. Si precisa che, nel caso in cui il Comune si avvalga dell'ausilio di AGIR per la progettazione del servizio, prima dell'avvio della procedura di gara il progetto viene trasmesso da AGIR al Comune per l'approvazione dello stesso. Il Comune provvederà a trasmettere all'AGIR il provvedimento di approvazione unitamente all'impegno per le spese di gara;
3. L'AGIR, verificata la completezza e la regolarità della richiesta (e segnalate, nel caso, le eventuali necessità di integrazione documentale), predispone le attività per l'avvio della procedura di gara, compatibilmente con le eventuali altre gare già calendarizzate secondo l'ordine delle richieste;
4. L'AGIR cura le seguenti operazioni:
 - collabora con il Comune richiedente per la corretta individuazione dei contenuti degli atti di gara, tenendo conto delle esigenze del comune medesimo;
 - provvede alla redazione e all'approvazione degli atti di gara;
 - si occupa di tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità della gara, agli obblighi di comunicazione e, in generale, allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi;
 - provvede alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nonché all'espletamento degli adempimenti connessi;

- adotta il provvedimento di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione e svolge i relativi controlli sull'operatore aggiudicatario;
 - gestisce l'eventuale fase pre – contenziosa e contenziosa relativa alla procedura di gara limitatamente ai contenziosi connessi agli atti e alle attività svolte in ragione del mandato inerente alla gestione della gara ai sensi e per gli effetti del presente regolamento;
 - adotta ogni provvedimento inerente alla procedura di gara, anche in termini di autotutela.
5. A seguito dell'aggiudicazione, ovvero in caso di mancata aggiudicazione (per qualsiasi motivo), AGIR comunica al comune richiedente l'esito della procedura.
 6. Contestualmente alla comunicazione che precede, l'Autorità trasmette al comune i verbali di gara, i provvedimenti assunti e ogni altro atto o documento utile alla stipula del contratto o all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
 7. Sino alla stipula del contratto, ogni atto che interviene sulla procedura di affidamento è di competenza di AGIR. In questa fase, l'Autorità collabora con il comune interessato per gli adempimenti connessi alla sottoscrizione contrattuale.
 8. In seguito alla sottoscrizione, tutti i rapporti giuridici con l'operatore affidatario sono di esclusiva titolarità del comune contraente; rispetto ai quali l'Autorità resta estranea.

Art. 6 – Elementi costituenti la richiesta di indizione della procedura

1. La richiesta di indizione della procedura formulata dal Comune deve essere corredata dai seguenti atti e dati, tutti da fornire in modalità digitale:
 - a) nel caso il Comune non deleghi all'AGIR la progettazione del servizio;
 - atto di nomina del RUP, e-mail e telefono;
 - provvedimento di approvazione del progetto con allegati gli elaborati progettuali (Relazione tecnica del servizio, disciplinare tecnico capitolato speciale di appalto, schema di contratto, quadro economico, D.U.V.R.I. ove necessario);
 - redazione della relazione *ex art.14*, comma 3 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 , n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, e relativa deliberazione di approvazione;
 - modalità di finanziamento dell'intervento e relativo impegno per le spese di gara (costo servizio di igiene urbana, contributo ANAC, costi da riconoscere in capo all'AGIR nelle forme di cui al successivo art. 7);
 - determinazione a contrarre, contenete altresì l'impegno di spesa per i costi di gara di cui al successivo art. 7);
 - qualsiasi altro dato che il Comune ritenga necessario per l'espletamento della gara;
 - b) nel caso il Comune deleghi all'AGIR la progettazione del servizio:

FASE 1: Il Comune richiede all'AGIR, previa accettazione da parte dell'Ente del preventivo di cui al successivo art. 7, comma 3, lett. b), di procedere alla progettazione del servizio e trasmette alla stessa i seguenti documenti:

- Delibera di Giunta Comunale di delega del servizio di progettazione all'AGIR;
- documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
- impegno di spesa del Comune per le attività di progettazione dell'AGIR;

FASE 2: Ricevuti gli elaborati progettuali dall'AGIR, il Comune trasmette alla stessa Autorità i documenti/dati propedeutici all'attivazione della gara da parte dell'AGIR:

- redazione della relazione *ex art.* 14, comma 3 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 , n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e relativa deliberazione di approvazione;
- nominativo del RUP, e-mail e telefono;
- determinazione a contrarre, contenete altresì l'impegno di spesa per i costi di gara di cui al successivo art. 7);
- provvedimento di approvazione del progetto;
- modalità di finanziamento dell'intervento e relativo impegno per le spese di gara (costo servizio di igiene urbana, contributo ANAC, costi da riconoscere in capo all'AGIR nelle forme di cui al successivo art. 7);
- qualsiasi altro dato che il Comune ritenga necessario per l'espletamento della gara;

Art. 7 – Costi della procedura

1. I costi sostenuti da AGIR per l'espletamento delle gare su richiesta e per conto dei comuni sono a carico di questi ultimi.
2. Detti costi sono computati in aggiunta alle quote di partecipazione alle spese di funzionamento dell'AGIR ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
3. Per ogni procedura, il corrispettivo da corrispondere all'Autorità è così determinato:
 - a) per il servizio di committenza nell'espletamento delle procedure di gara relative al servizio di igiene urbana, sarà riconosciuto un corrispettivo pari a:
 - € 3.000,00, nel caso di Comune ovvero aggregazione di Comuni avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - € 5.000,00, nel caso di Comune ovvero aggregazione di Comuni avente popolazione compresa tra a 5.000 e 15.000 abitanti;
 - € 8.000,00, nel caso di Comune ovvero aggregazione di Comuni avente popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - b) qualora il Comune intenda delegare ad AGIR anche la fase di redazione della progettazione del servizio (relazione tecnica del servizio, disciplinare tecnico capitolato speciale di appalto, schema di contratto, quadro economico, D.U.V.R.I. ove

necessario), lo stesso dovrà darne formale comunicazione, in esito alla quale AGIR provvederà a trasmettere il relativo preventivo di spesa.

4. Nelle spese di cui sopra non sono ricomprese le spese ANAC ed i costi per la commissione giudicatrice, che restano a carico del Comune.
5. Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, composta da un numero minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri, la nomina verrà effettuata dall'AGIR, che si riserva comunque la facoltà di richiedere al Comune l'indicazione di uno o più nominativi di dipendenti dell'Ente/stazione appaltante. I costi che ogni Ente dovrà impegnare per la Commissione giudicatrice sono pari a:
 - € 3.000,00, nel caso di Comune ovvero aggregazione di Comuni avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - € 5.000,00, nel caso di Comune ovvero aggregazione di Comuni avente popolazione compresa tra a 5.000 e 15.000 abitanti;
 - € 8.000,00, nel caso di Comune ovvero aggregazione di Comuni avente popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Eventuali economie derivanti dalle spese per le commissioni giudicatrici resteranno a beneficio dell'amministrazione comunale.

6. In deroga a quanto previsto all'art. 14 co. 4 dello Statuto, i compensi sono versati dal comune interessato entro 30 giorni della presentazione della richiesta di pagamento da parte di AGIR. La richiesta di pagamento sarà avanzata:
 - per le spese di progettazione di cui al comma 3 c, a seguito della delega del Comune in favore di AGIR;
 - per i corrispettivi di cui ai commi 3a, 3b, 4 e 5, a seguito della pubblicazione del Bando di Gara;
7. Le spese di pubblicazione e pubblicità rimangono a carico dell'AGIR che in relazione alle spese di pubblicazione obbligatorie di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, provvederà a richiederne il rimborso a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Il pagamento delle spese di rimborso da parte dell'aggiudicatario è condizione necessaria per la sottoscrizione del contratto di appalto con la stazione appaltante.
8. Per le procedure di affidamento diretto, procedure negoziate senza la pubblicazione del bando di gara ovvero procedure aperte relative alla sola individuazione degli impianti di trattamento finale, i costi da riconoscere ad AGIR sono solo quelli relativi alle spese ANAC ed i costi relativi alla commissione giudicatrice ove nominata.

Art. 8 – Comunicazioni, rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra AGIR e i Comuni devono avvenire tramite gli indirizzi ufficiali dell'AGIR.
2. Dopo l'aggiudicazione tutti i rapporti intercorrenti con la ditta aggiudicataria sono di competenza esclusiva del Comune.

3. I singoli Comuni, nell'ambito delle procedure gestite da AGIR, sono responsabili per le attività ad essi direttamente imputabili. L'AGIR resta responsabile per le attività di propria competenza, svolte per conto dei Comuni.

Art. 9 – Contenzioso

1. La legittimazione passiva dell'AGIR è esclusivamente limitata ai contenziosi relativi alla difesa degli atti e delle attività svolte in relazione alla gestione della procedura di affidamento del contratto ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
2. Per tutte le restanti controversie, anche in relazione alla fase esecutiva del contratto, il soggetto legittimato passivamente è il Comune che avrà facoltà di costituirsi secondo le proprie regole ordinamentali.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione della Delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge applicabili, nonché alla L.R. 36/2013 e allo Statuto dell'AGIR.